

(N. 577-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**e col **Ministro dell'Interno**

NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1950

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 52 della Costituzione della Repubblica detta in materia di tributi due principi:

il primo che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

il secondo che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Non vi ha dubbio che l'ordinamento attuale non risponde nè all'uno nè all'altro di questi principi. È certo per vero che non tutti i cittadini concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che anzi

non pochi, anzi molti, sfuggono in misura totale od in larga misura a questo loro dovere: ed è altrettanto certo che, per il fatto che il principio della progressività si applica a taluni settori soltanto, la progressività è limitatissima.

Una riforma tributaria è perciò imposta dalla Costituzione; ma essa si impone anche per altre considerazioni. È comune affermazione che il cittadino italiano è nel mondo fra i più gravati di imposta: l'accertamento dell'esattezza di tale affermazione meriterebbe una lunga indagine i cui risultati non sarebbero si

curi. Incertezza sulla entità del reddito nazionale dei vari popoli e diversità dei sistemi tributari, la incertezza cioè sulla entità delle rispettive basi colpite e sulla entità effettiva dei prelievi rispettivamente eseguiti renderebbero, come detto, incerta ogni conclusione; ma ciò che può ritenersi certo è che — se anche non può affermarsi che il « cittadino » italiano sia quello che paga più imposte — il « contribuente » italiano è quello gravato di peso meno sopportabile; e ciò per la concentrazione del carico tributario, o per la irregolare distribuzione di esso. Il peso, che equamente distribuito sarebbe sopportabile, per la sua ineguale distribuzione avviene opprimente ed impossibile a sopportarsi. E ciò rende difficoltoso, e malagevole l'adeguamento del prelievo a favore dello Stato, via via, al maggior reddito nazionale, adeguamento d'altro canto necessario affinché lo Stato possa sviluppare e perfezionare l'assolvimento di quei compiti che uno Stato moderno deve assolvere e che la nostra Costituzione impone. Anche per questo motivo pertanto, oltrechè per l'osservanza diretta dell'articolo 52, una riforma tributaria deve essere compiuta.

* * *

Tale problema è sorto in Italia del resto prima ancora della sua completa unificazione ed ha fatto oggetto di ricorrenti studi, proposte e progetti.

Limitando l'esame ai progetti di più ampia portata noi troviamo infatti fino dal 27 gennaio 1866 presentato dal Ministro delle finanze del tempo — Antonio Scialoja — un disegno di legge (*Atti parlamentari, Sessione 1865-66, stampato n. 48*) col quale si tendeva ad apportare radicali innovazioni dell'ordinamento delle imposte dirette, innovazioni fra le quali merita di essere ricordata l'integrazione della imposta di ricchezza mobile coll'aggiunta dei redditi dei terreni e fabbricati.

Nello stesso anno una proposta più radicale dell'onorevole Romano (*Atti parlamentari, Legislatura VIII, I sessione: Discussioni*) tendeva a sostituire una imposta *proporzionale* unica sull'insieme dei redditi al sistema delle imposte molteplici.

E a breve distanza seguivano un progetto dell'onorevole Alvisi (*Atti parlamentari, legi-*

slatura X, 1^o sessione, stampato 174) e del Ministro Cambrey Digny (*ibidem, stampato 172*) entrambi avviati al concetto di una imposta sul reddito totale dei contribuenti che si sovrapponeva però ai tributi esistenti o — per il secondo — che integrava la imposta di ricchezza mobile.

Nello stesso senso si indirizzava un progetto del deputato Gagliardo 23 novembre 189, (*Atti parlamentari legislatura XVIII, sessione 1892-93, Stampato n. 285*) al quale progetto non era estranea l'ispirazione dell'onorevole Giolitti.

Anche un successivo progetto Sidney Sonnino 21 febbraio 1894, (*Atti parlamentari 1892-94, legislatura XVIII, I sessione, stampato 298*) muoveva dal concetto di una imposta sul reddito definita imposta sull'entrata da aggiungere ai tributi diretti.

Il ministro delle finanze Wollemborg, nel 1901, redigeva altro progetto di assai vasta mole, che presentava al Consiglio dei ministri ma non giungeva al Parlamento e del quale l'onorevole Wollenborg riferiva sulla « Nuova Antologia » del 16 novembre 1901. In questo progetto era la istituzione come imposta base per la finanza statale di una imposta personale progressiva sul reddito.

Analogo, pur con altre diversità sostanziali, era il progetto Maiorana del 14 dicembre 1905 (*Atti parlamentari, legislatura XXII, sessione 1905-1906, stampato 339*). Seguiva nel 1909 un progetto Lacava Giolitti, 18 novembre 1909 (*Atti parlamentari, legislatura XXIII, sessione 1909, stampato 236*) che richiamava il progetto Gagliardo sopracitato.

Nel 1910 progetti Sonnino-Arlotta (*Atti parlamentari, legislatura XXIII, I sessione 1909-1910, stampato 330*).

Ultimo infine prima dell'avvento del fascismo il progetto Meda o meglio il complesso di progetti e provvedimenti che si ispirarono a quel progetto, e che ebbe, sia pure con modificazioni, un inizio di manifestazione legislativa nel decreto Tedesco (ministro delle finanze nel gabinetto Nitti) 24 novembre 1919 n. 162, mai entrato in vigore e che fu ripreso nel progetto Soleri (ministro delle finanze nel Gabinetto Bonomi) presentato alla Camera dei deputati il 25 novembre 1921 (*legislatura XXVI, sessione 1921, doc. n. 966*).

Nel progetto Meda e negli altri si vede per la prima volta (se non si tien conto degli intendimenti del mancato progetto Wollemborg) impostato il problema nel senso della evoluzione del sistema delle imposte sul reddito nel senso della personalità. Ma resta sempre, ed è questo che deve essere sottolineato, che la imposizione *normale* è la imposta sui redditi, mentre la imposta sul reddito ha carattere di imposta *complementare*.

Il Governo Mussolini introduceva poi nel 1923 tale seconda imposta. Non era essa completamente nuova: già nel 1918 era stata istituita una imposta complementare sul reddito ma la misura dei redditi ai quali essi si applicava (superiori a lire 10.000, che, con un prudente ragguaglio, corrispondono a lire 2.000.000 di oggi) conferiva ad essa carattere di imposta eccezionale.

Invece, valendosi di una ampia delega ottenuta il 3 dicembre 1922 per il riordinamento del sistema tributario, il Governo fascista istituiva il 30 dicembre 1923 (*Decreto, n. 306*) la imposta complementare progressiva, con aliquote moderate dall'1 per cento su lire 3.000 al 10 per cento su lire 1.000.000 ed oltre.

La relazione del Ministro delle finanze sottolineava però che la imposta aveva semplicemente la funzione di *integrare* le singole imposte dirette esistenti. E nonostante i gravi inasprimenti di aliquote, questa imposta che in altri sistemi tributari rappresenta non solo la più importante fra le imposte dirette, ma uno dei più cospicui cespiti di entrata, ha dato sempre un gettito di non particolare rilevanza. Nel preventivo 1950-1951, nel complesso di entrate per imposte dirette di miliardi 181, la imposta complementare entra per miliardi 31,5; ma in questa cifra è compreso in larga misura il gettito proveniente da prevista definizione di controversie relative ad esercizi precedenti. Ove voglia invece assolversi l'impegno costituzionale della progressività bisognerà giungere a dare importanza prevalente all'imposta sul reddito. Per questa la progressività è di possibile applicazione nei confronti delle imposte sui redditi, per le quali assai malagevole, se non anche impossibile, è l'applicazione della progressività, essendo poco più che irrisorio, perchè avente reale efficacia solo nei gradini

più bassi, un sistema di abbattimento alla base, e parimenti di scarsa efficacia essendo il metodo delle detrazioni decrescenti applicato nel progetto Soleri.

* * *

Il disegno di legge di cui oggi si discute, non affronta però questo lato della riforma, pur ponendone — senza dirlo — le premesse; ma più decisamente, anche questo senza dirlo, mira all'altro fine, quello di far sì che tutti, veramente tutti, concorrano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

La relazione ministeriale dopo avere posto in evidenza che da un canto la inflazione monetaria, gli sconvolgimenti economici seguiti alla guerra, e un certo declassamento della moralità fiscale, aspetto particolare di un fenomeno più generale del perturbamento morale portato dalle guerre e dalle vicende politiche negli ultimi decenni, e dall'altro la legislazione, talvolta ispirata a finalità demagogiche irraggiungibili, hanno aggravato notevolmente il fenomeno della evasione fiscale, e, dopo avere esposti i rimedi messi in opera e i risultati conseguiti dice come il provvedimento proposto deve consentire un ulteriore decisivo passo verso la attenuazione della evasione fiscale e una maggiore perequazione nella distribuzione dei carichi tributari.

Esso prende la mosse dal decreto legislativo luogotenenziale — che non entrò mai in vigore — 24 agosto 1945 (Ministro delle finanze Scoccimarro) recante disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette.

Ma si ispira ad un concetto nuovo, e cioè alla necessità della creazione di uno spirito diverso nei rapporti fra contribuente e amministrazione.

Quali siano oggi questi rapporti non ha bisogno di essere ricordato, assistendosi da anni ad una specie di corsa ad inseguimento fra l'evasione da una parte e le aliquote e gli accertamenti dall'altra. Le aliquote venivano stabilite in previsione di una quota di evasione che pertanto diveniva in un certo senso legittima come difesa legittima contro una aliquota insostenibile: al fenomeno dell'evasione crescente si è via via posto rimedio con inasprimento

o di aliquote o di accertamenti, con l'effetto di aumentare ancora le evasioni, determinandosi una spirale viziosa, attraverso la quale giungono a non farsi raggiungere i disonesti, e restano strozzati gli onesti, o coloro che per motivi tecnici non possono sfuggire alla esatta determinazione del reddito.

Il provvedimento in esame si muove, come detto, su un piano diverso; anzi potrebbe dirsi che mira a creare un piano di rapporti completamente diversi essenzialmente dal punto di vista psicologico, sostituendo alla reciproca sfiducia una reciproca fiducia, e mirando ad ottenere che di fronte ad un sistema di aliquote ragionevoli e sopportabili (e anche con un sistema di sanzioni che dovrebbero aggravarsi man mano che si restringa la cerchia degli evasori) il contribuente sia indotto a dire la verità nella certezza che esso è creduto, e per avviarsi su questa via cominciando a ridurre in misura notevole la pressione coll'intendimento man mano di ulteriori diminuzioni.

Questo tentativo di capovolgimento dei rapporti fra contribuente e Fisco e questo intendimento di sostituzione al sistema di insincerità presunta, consentita e necessaria, un sistema di sincerità non hanno mancato di sollevare dubbi e perplessità sotto un duplice aspetto: quello del successo, e quello del rischio finanziario.

L'esperienza di altri paesi nei quali la evasione fiscale era un fenomeno assai più grave e più generale di quello che non sia da noi e nei quali sia pure attraverso decenni si è giunti ad una situazione, in cui la evasione è fenomeno eccezionale, (ma anche in sistemi tributari di recentissima formazione, ad esempio lo Stato di Israele, lo stesso sistema di sincerità è stato prontamente accolto come il più utile) la propaganda che le parti politiche e gli organi di stampa, i seri organi di stampa, potranno utilmente svolgere, l'opera di persuasione di categorie di persone che possono per il loro ministero o la loro professione efficacemente compierla, la collaborazione delle stesse categorie interessate e in genere di tutti i contribuenti onesti che da una applicazione di un regime di onestà possono sperare vantaggi e non temere danni, lasciano sperare che pur

lentamente possa giungersi anche da noi a considerarsi l'onestà fiscale come un aspetto dell'onestà personale e della correttezza morale e degli affari.

In Inghilterra — si è letto in un interessante articolo di un noto cultore della materia (in «Moneta e Credito» n. 4 del 1948) — «non si concepisce una onestà a fette o in comportamenti stagni: non si ammette che uno possa essere onesto in nove settori ove sia disonesto in un settore solo... L'evasore, ove venga scoperto dall'Amministrazione finanziaria, e si dia luogo alla inevitabile pubblicità di tale frode, si vede guardare con diffidenza nel suo ambiente commerciale e compromette gravemente la sua stima nel mondo in cui opera».

Vi è però, altresì, a lato di questo stato dell'opinione pubblica un sistema di indagini approfondite di fronte ai sospetti di frode: e di fronte alla frode accertata un sistema di penalità assai forti fino al triplo della tassa evasa; e, nei casi di falso si giunge a pene restrittive della libertà personale fino a due anni, con o senza lavori forzati.

Tutto ciò opera, come detto, nel senso di rendere normale un sistema di sincerità anche di fronte ad una tassazione elevatissima. La Commissione ha ritenuto, non con identica fiducia da parte di tutti i suoi componenti, che un analogo tentativo possa essere fatto utilmente da noi sì che possa divenire possibile al contribuente onesto dir tutta la verità e non essere costretto, come è oggi, alla menzogna.

Un secondo motivo di perplessità è, come è stato accennato, nel rischio finanziario. Per la creazione della nuova atmosfera il Fisco compie esso il primo passo; ed è passo notevole non solo per la profonda modificazione della tabella della imposta complementare, ma ancor più per l'abbattimento alla base di lire 240.000 sui redditi di ricchezza mobile Cat. B e cat. C. 1. Data la scarsa entità (meno del 10 per cento) dei redditi di ricchezza mobile tassati per ritenuta, dato che i redditi di categoria B e C 1. costituiscono parte prevalentissima di fronte ai redditi di cat. A e dato il numero dei contribuenti il cui reddito accertato è per quella certa evasione consentita inferiore a lire 240.000 la minorazione dell'articolo 15 e 16 del disegno di legge rappresenta un non indifferente

pericolo: ma esso sarà nel primo e nei primi esercizi compensato dalla agevolata onesta sistemazione di una quantità di partite sospese (ingente per numero ed ingente per entità), sicchè potrà senza scosse giungersi a vedere gli effetti della riforma, che pertanto merita di essere tentata, ed è necessario tentare perchè senza un *più giusto accertamento*, senza un *più completo ripperimento* di contribuenti (e la Commissione aggiunge, come sarà detto, *senza un ricupero* di essi), nessuna ulteriore riforma può essere tentata.

La Commissione ha perciò dato il suo voto favorevole allo spirito animatore del disegno di legge.

* * *

Detto questo la Commissione non crede di ripetere quella analisi dei singoli articoli che è contenuta nella esauriente e chiara Relazione ministeriale.

Come detto il disegno di legge si riallaccia al decreto legislativo Scoccimarro del 24 agosto 1945, n. 565, che stabiliva l'obbligo della dichiarazione annuale per l'accertamento delle imposte dirette; ma integra quelle norme con un complesso di disposizioni destinate a render possibile da ora in avanti la sincerità delle dichiarazioni, prima fra tali disposizioni una riduzione che può dirsi quasi imponente della pressione tributaria.

Dettate le norme per la dichiarazione annuale dei redditi (articoli 1-5), sono dettate nuove norme relative all'accertamento dei redditi a carico delle imprese (articoli 6 e 7) e delle persone fisiche ai fini della imposta complementare (articolo 17). Vengono quindi, al fine di rendere possibile una maggiore sincerità nei bilanci delle aziende, dettate norme per la valutazione e rivalutazione per conguaglio monetario del monte merci e delle scorte indispensabili, con disposizioni transitorie per la ricostituzione della scorta intaccata durante la guerra (articoli 8-11); norme sull'ammortamento anticipato dei nuovi impianti di recente costruzione (articolo 12); sgravi per infortuni tellurici e simili (articolo 13). Si sancisce quindi la concessione di un abbattimento alla base degli imponibili, soggetti alla imposta di

ricchezza mobile, Categorie B e C 1, e della imposta complementare (articoli 15, 16 e 46) e si stabiliscono nuove aliquote per la imposta complementare (articolo 18); si bloccano le addizionali locali sui redditi di categorie B e C 1 e della imposta di famiglia (articoli 43 e 44) e si abrogano le imposte sulle spese non necessarie (articolo 45).

Vengono concesse infine agevolazioni in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie, e di tasse e imposte indirette sugli affari per coloro che intendono regolarizzare la loro situazione fiscale (articoli 34-42), e viene infine, con vantaggio comune del Fisco e del contribuente per la maggiore vicinanza fra data di accertamento e data di riscossione variato il periodo relativo alla riscossione delle imposte dirette (articoli 19-22).

Accanto a questo complesso di norme di carattere continuativo, sono le norme per il rilevamento fiscale straordinario (articoli 22-23) complemento necessario dell'opera di eliminazione della evasione, sia come strumento di controllo del primo funzionamento del nuovo meccanismo, sia come mezzo di reperimento di nuovi contribuenti, fino ad oggi evasori totali.

Questo in sintesi il contenuto delle varie parti del disegno di legge, in ordine al quale la Commissione crede potersi limitare a dar conto degli emendamenti introdotti e a dare cenno dei motivi della sua adesione a talune disposizioni che più possono dare materia di discussione.

Nell'articolo 1, è stata modificata la data di decorrenza dell'applicazione delle leggi sostituendosi al 1° gennaio 1950, previsto al momento della presentazione come possibile, il 1° gennaio 1951.

Si è ritenuto nell'articolo 2 precisare che la dichiarazione, oltre a contenere la specificazione dei redditi ed indicare per ciascuno di essi l'importo lordo, le spese detraibili, e l'importo netto, deve portare la specificazione delle fonti di esso.

All'articolo 3 si sono modificati i minimi ed i massimi delle ammende comminate per la mancata presentazione delle dichiarazioni diminuendo l'ampiezza della discrezionalità e solo consentendo una diminuzione nei casi più lievi ed un raddoppio per casi gravi.

Per la constatazione dei gravi inconvenienti che derivano dalla possibilità di accertamenti troppo differiti nel tempo si è limitata la durata del termine utile per la rettifica da parte della Finanza a due anni in luogo dei tre proposti nel disegno di legge originario (articolo 4).

E nell'articolo 5 oltre a modificarsi in coerenza all'emendamento introdotto nell'articolo 3 i minimi ed i massimi delle penalità si è indicato nella legge, anziché lasciarne la determinazione all'arbitrio dell'ufficio, il termine minimo che deve essere dato al contribuente per la risposta a questionari esplicativi che l'Ufficio delle imposte gli trasmetta.

Nell'articolo 8 è stato modificato in parte il secondo comma.

Nel disegno di legge era previsto che la rivalutazione delle merci e delle materie prime avvenisse in base ai valori e alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari regolarmente tenuti, *dei singoli esercizi* in cui si sono verificate le variazioni.

La disposizione (nella parte in corsivo) è sbagliata e può essere assai pericolosa per l'Amministrazione. Essa in qualche caso porterebbe a rivalutare quello che non c'è più e in altri casi impedirebbe di rivalutare quello che c'è e che non è mai stato rivalutato.

Lo sbaglio di impostazione dal quale essa parte è di ritenere che nell'effettuare le rivalutazioni si debbano prendere le mosse dai cespiti esistenti in proprietà della società ad un certo anno seguendo via via le vicende degli acquisti e delle vendite anno per anno, e portando gli uni in aggiunta dopo avere rivalutato il prezzo di acquisto con il coefficiente dell'anno, e le altre in detrazione, dopo averne parimenti rivalutato il prezzo di realizzo.

Ma così non è e non può essere. Si rivalutano oggi i *cespiti che ci sono oggi* e si rivalutano applicando al prezzo di acquisto il coefficiente che si riferisce al momento in cui avvenne l'acquisto. Nulla interessa che io abbia acquistato due case nel 1938: non posso rivalutare oggi tutte e due se ne ho venduta una nel 1940, neppure portando in detrazione il prezzo di vendita rivalutato. Posso rivalutare soltanto quell'unica casa che ho oggi, applicando sul prezzo di acquisto il coefficiente di 18.

La rivalutazione deve operarsi sui cespiti che la società ha al momento in cui opera la rivalutazione: 100 unità se oggi ne ha 100 di quelle acquistate nel 1938: se cioè avendone acquistato 100 nel 1938 le ha sempre tenute e non è mai scesa sotto 100. Se invece, avendo acquistato 100 unità nel 1938, 20 unità nel 1940, ne ha venduto 40 nel 1941 (rimanendo così con 80) e ne ha riacquistato 40 nel 1945 la società potrà rivalutare per 18 (coefficiente riferito al 1938) soltanto le 80 unità che sono rimaste ininterrottamente in suo possesso e potrà rivalutare per 3,50 (coefficiente riferito al 1945) le 40 unità comprate nel 1945.

Operando diversamente:

a) si procede in modo che non risponde ad alcuna logica e che è estraneo al sistema e ai criteri della rivalutazione monetaria;

b) si determinerebbero situazioni talvolta di grande favore per le aziende;

c) si rischierebbe di vedere portati oggi in detrazione dalla ricchezza mobile plusvalori di realizzo che negli anni passati e fin dal 1939 non furono portati in detrazione non essendo la materia delle rivalutazioni per congruamento monetario regolata: dando così ulteriore elemento per « svuotare » la ricchezza mobile

d) si darebbe un premio a chi, avendo realizzato plusvalori sulla vendita delle merci fra il 1940 e oggi, li ha occultati facendo figurare le vendite a prezzi inferiori.

Per questo il comma in questione si è modificato sopprimendo le parole « *dei singoli esercizi in cui si sono verificate le variazioni* » e chiarendo invece che « *Nel caso di variazioni quantitative si considera che il realizzo, sia anzitutto avvenuto per le merci acquistate in momento più vicino alla data in cui il realizzo medesimo ha avuto luogo* ».

Negli articoli 11 e 12 oltre alla modificazione della data 31 dicembre 1950 in 31 dicembre 1951, in coerenza a quanto detto nell'articolo 1, si è ritenuto opportuno sostituire ad un termine rigido un termine che si riferisca alla entrata in vigore della legge.

È parso — d'accordo col Ministero — a proposito degli articoli 13 e 14 relativi agli effetti di infortuni tellurici ed atmosferici, che le norme relative debbano trovare posto in disposizioni di carattere generale; e di fronte all'affidamento del Ministro della preparazione di

tali disposizioni si è proposta la soppressione dei due articoli.

Nell'articolo 15 del progetto di legge si prevedeva una applicazione in due tempi dell'abbattimento alla base dei redditi tassati in categoria B e C 1. Il differimento dell'entrata in vigore della legge ha imposto la soppressione di tale gradualità, addivenendosi pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1951 all'abbattimento di L. 240.000. E analogo abbattimento si avrà in base all'articolo 16 per la imposta complementare.

Ma è parso alla Commissione, e su ciò ha consentito il Ministero, che dovesse senz'altro sopprimersi l'imposta speciale prevista dall'articolo 1, terzo comma del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 844. Tale imposta istituita come imposta speciale per la durata della guerra sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie, fu mantenuta col decreto legge indicato per tutte le imprese industriali e commerciali i cui redditi sono esenti dalla normale imposta di ricchezza mobile o sono soggette ad un tributo sostitutivo. Nel riordinamento della materia questa imposta speciale, che per i redditi inferiori a lire 500.000 sarebbe persino superiore alla imposta normale, è opportuno sia eliminata.

Una modificazione di particolare rilievo ha la Commissione introdotta nelle aliquote della imposta complementare (articolo 18) essendo ad essa sembrato che quelle proposte nel disegno di legge fossero troppo elevate. Il raggiungimento della finalità della legge non può ottenersi se non con deciso coraggio: è necessario dare al contribuente la prova che effettivamente il Fisco intende porlo in condizione di poter dire la verità; ed ha altresì intendimento di non fermarsi sulla via della riduzione di aliquote, sicchè queste divengano *assolutamente* tollerabili, e ingiustificata divenga la evasione; per questo si è ritenuto opportuno un più favorevole trattamento del contribuente.

Sempre in relazione al ritardo nella entrata in vigore della legge si è modificata la data di entrata in vigore delle norme relative alla riscossione.

E così si è trasportato di un anno la data del rilevamento fiscale (articolo 23) soppri-

menosi la facoltà del Ministro di anticiparlo per coloro che sono tenuti a presentare la prima dichiarazione, ritenendosi più utile che il rilevamento fiscale oltre a funzionare come mezzo di ripperimento di nuovi contribuenti, funzioni come controllo delle dichiarazioni in precedenza presentate.

Non hanno bisogno di chiarimenti gli emendamenti agli articoli 27 e 28.

Una norma che ha dato luogo a dubbi e a discussioni è stata quella dell'articolo 31, che contiene, fra le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi inerenti al rilevamento fiscale, la pena detentiva sembrando a taluno che non possa essere lecito al legislatore colpire l'offesa all'ordine fiscale con pene detentive in rapporto alla natura di tali offese ed ai suoi effettivi caratteri morali e sociali; ma ancora più sembrando che la imposizione di pene di siffatta natura contrasti col costume corrente e sia perciò da ammettersi solo dopo che si sarà raggiunto un diverso costume ed una diversa sensibilità.

Ma la Commissione ha ritenuto che queste ragioni non fossero valide per escludere la applicazione di tali pene — per intanto — a quanto si attiene non alla materia delle dichiarazioni, ma alla materia del rilevamento fiscale straordinario. E ritiene anzi che in prosieguo di tempo, quando, come è auspicabile avvenga, le aliquote siano ridotte a limiti di ancor maggiore sopportabilità, le pene detentive possano avere anche maggior campo di applicazione. L'obbligo del cittadino di contribuire alle spese comuni in proporzione delle proprie possibilità affermato nella Costituzione deve considerarsi tanto assoluto quanto quello della difesa della Patria (e non è senza significato che entrambi gli obblighi sono sanciti in due articoli della Costituzione immediatamente successivi l'uno all'altro). E non vi è ragione per cui, mentre si impongono gravi sanzioni a chi — magari perchè gravato di peso di responsabilità — tenti sottrarsi a questo secondo obbligo, non si debbano imporre sanzioni della stessa natura a carico di chi, per egoismo ingiustificato, tenti occultare i propri abbondanti e superflui redditi e sottrarsi al dovere di solidarietà, che è obbligo non soltanto giuridico ma prima ancora morale.

E per questi stessi motivi sono pienamente giustificate le penalità nei confronti di coloro che, istigando alla disobbedienza alle norme della legge, compiano atto di sabotaggio dell'opera di risanamento morale e di giustizia che il legislatore si propone.

A proposito delle norme dirette ad agevolare la sistemazione di determinati situazioni tributarie la Commissione oltre alle minori modificazioni di termini o di date, di cui è stato più volte data la ragione, ha ritenuto inserire sanatoria anche per altre imposte, sembrando opportuno che al provvedimento di facilitazione dettato a rendere possibile la applicazione del nuovo sistema di rapporti (eliminando cioè la preoccupazione per il contribuente che la sincerità per l'avvenire gli sia di pregiudizio per le controversie relative al passato) si unisca un provvedimento di sanatoria anche per altre eventuali infrazioni sia pur relative a leggi non strettamente connesse con la materia. A ciò si è provveduto colla inserzione di un articolo 36 *bis*.

Nell'articolo 41, che prevede le agevolazioni per la eliminazione di situazioni giuridiche apparentemente regolari, ma in fatto non del tutto normali, e che pertanto non sono sul piano di quel fine di sincerità cui tutta la legge è ispirata, si è ritenuto opportuno aggiungere anche l'ipotesi di simili operazioni di assestamento anche da parte di Enti pubblici.

Nell'articolo 42 si è sostituito, al richiamo del tuttora e sempre atteso Registro delle imprese, il richiamo al Registro delle Camere di commercio.

Di particolare rilievo è tutto il titolo VI, che dispone in ordine alla finanza locale, stabilendo legislativamente la riduzione della eccedenza oltre le aliquote normali delle imposte sulle industrie, commerci, arti e professione e riportandosi l'aliquota massima della imposta di famiglia all'8 per cento, da applicarsi solo per i redditi superiori a lire 5.000.000.

Di tali disposizioni, delle loro conseguenze e dei provvedimenti destinati a eliminarne gli effetti sui bilanci degli enti locali, il Senato dovrà più specificamente occuparsi a proposito dell'altro disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » che verrà sottoposto al suo esame.

Basti qui dire che la Commissione ha - nella sua maggioranza - ritenuto, per i fini del disegno di legge che qui si discute, indispensabile mantenere le disposizioni proposte, considerando la riduzione bloccata di aliquote in esso contenute condizione necessaria per il raggiungimento dei fini del disegno di legge stesso.

Ultima modificazione, coerente con quanto modificato nell'articolo 4, è stata introdotta nell'articolo 47, relativa all'azione della finanza per la rettifica dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti.

* * *

Con ciò l'esame del disegno di legge può considerarsi esaurito ma la Commissione ritiene dovere qualche cosa aggiungere.

Gli effetti della applicazione della legge - abbattimenti alla base e riduzioni di aliquote per l'imposta complementare - risultano dalle tabelle allegate in fine alla presente relazione; risulta da esse il grande passo compiuto.

Alla pressione tributaria attuale del 42,79 per cento per un contribuente con un reddito di lire 300.000 (categoria B) si sostituisce una pressione del 5,74 con un carico di lire 17.224 in luogo delle precedenti lire 128.366; alla pressione tributaria attuale del 56,07 per un contribuente con un reddito di lire 5.000.000 (sempre categoria B) si sostituisce una pressione tributaria del 33 per cento con un carico totale di lire 1.678.609 in luogo del carico di lire 2.836.406.

Ad una pressione tributaria del 91,11 per cento su un reddito di 100 milioni si sostituisce una pressione tributaria del 47,06 per cento, restando il reddito a disposizione del contribuente di 53 milioni in luogo dei meno che 9 attuali.

Non possono i contribuenti negare che il Fisco sia andato incontro ad essi con tutto il coraggio che le necessità finanziarie del momento consentono.

Ma ritiene la Commissione che altri passi debbano essere compiuti su questa via. Per la normalizzazione dei rapporti fra contribuenti e amministrazione le aliquote delle imposte dirette sono ancora troppo alte; per una completa perequazione tributaria vi è ancora un largo campo di evasione, e cioè il terzo tipo

di evasione che vive accanto all'evasione assolutamente illegale (la evasione totale) alla evasione consentita (la evasione parziale necessario correttivo della pressione altrimenti insopportabile): e cioè la evasione legale rappresentata da tutto un complesso di esenzioni ispirate ai più diversi fini, e che creano, assai spesso senza giustificazione, disparità di trattamento. Accanto alla necessità della *perequazione* e del *riperimento* è la necessità del *recupero* di contribuenti oggi favoriti da un sistema di svariate esenzioni. Gli inconvenienti di questo sistema non sono solo di oggi: nel 1921, in occasione del disegno di legge Soleri, una Commissione consultiva, composta di tecnici dell'Amministrazione, di rappresentanti dei due rami del Parlamento, di rappresentanti delle Amministrazioni locali, di rappresentanti delle categorie dei contribuenti e di studiosi, concludeva i suoi lavori, dopo un mese di intenso lavoro (non è inutile ricordare questo esempio di rapidità) votando anche un ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Ferraris diretto ad infrenare il dilagare delle esenzioni fiscali.

Con analogo ordine del giorno questa Commissione crede dovere concludere i suoi lavori, nella convinzione che per questa via sarà possibile trovare quel compenso alla invocata ulteriore riduzione di aliquote, che le condizioni attuali di bilancio renderebbero altrimenti inattuabile. E ne raccomanda l'approvazione.

Così come, onorevoli colleghi, vi invita alla approvazione del disegno di legge.

Esso è indubbiamente un atto di coraggio che va accompagnato da fervida speranza e da voluta fiducia; fervida speranza che il popolo italiano, in tutte le sue classi, giunga a saper dimostrare quell'alto senso di civismo che dimostrano in questo campo altri popoli; voluta fiducia che ad un'azione fondata sulla verità e diretta alla giustizia non possa mancare quel successo, che le grandi forze morali prima o poi conseguono, e che è indispensabile per la difesa della stessa democrazia e della stessa libertà, che, dal persistere ingiustificato di gretti ciechi egoismi o da altrettanto ingiustificate indulgenze, potrebbero essere minate e distrutte.

ZOLI, relatore.

ORDINE DEL GIORNO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

« Il Senato ritenuto che la normalizzazione dei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria non si può conseguire se non riducendo le aliquote delle imposte dirette ed indirette oggi fissate in misura eccessiva;

« Considerato, d'altra parte, che una siffatta politica non può venir perseguita senza grave pregiudizio del gettito fiscale dal momento che nel nostro ordinamento una serie imponente di esenzioni oggettive e soggettive e regimi speciali concessi in deroga al sistema normale di tassazione, di cui la maggior parte senza alcuna razionale giustificazione, riducono la materia imponibile a tal punto da addossare l'onere su di un numero di contribuenti più limitato.

« Invita il Governo a presentare al più presto al Parlamento un provvedimento di legge che abolisca ogni forma di avulsione di materia imponibile dalla tassazione ordinaria ed ogni regime di privilegio fiscale in deroga alle norme di diritto comune, e che dia la facoltà al Governo, sentita un'apposita Commissione parlamentare, di elencare entro un anno quelle forme di esenzione che siano consigliate da gravi, inderogabili esigenze economiche e sociali, permanenti e transitorie ».

ALLEGATO I.

PRESSIONE TRIBUTARIA

CONTRIBUENTI DI CATEGORIA B CON DUE FIGLI A CARICO

REDDITO ACCERTATO	ALIQUOTE ATTUALI		ALIQUOTE NUOVE	
	Imposta	Percentuale	Imposta	Percentuale
300.000	128.366	42,79	17.224	5,74
500.000	220.850	44,17	73.103	14,62
1.000.000	477.619	47,76	221.264	22,13
2.000.000	1.100.915	55,05	561.207	28,06
5.000.000	2.836.486	56,07	1.678.909	33,58
10.000.000	6.944.294	69,44	3.681.965	36,82
20.000.000	16.170.371	80,85	7.839.984	39,20
100.000.000	91.108.952	91,11	47.063.792	47,06

ALLEGATO II.

PRESSIONE TRIBUTARIA

CONTRIBUENTI DI CATEGORIA C¹ CON DUE FIGLI A CARICO

REDDITO ACCERTATO	ALIQUOTE ATTUALI		ALIQUOTE NUOVE	
	Imposta	Percentuale	Imposta	Percentuale
300.000	108.322	36,8	12.206	4,07
500.000	233.600	40,72	51.660	10,33
1.000.000	478.648	47,86	161.401	16,14
2.000.000	1.145.292	57,26	429.554	21,48
5.000.000	3.299.812	65,29	1.347.347	26,95
10.000.000	7.280.733	72,81	3.003.592	30,40
20.000.000	15.747.281	78,73	6.467.168	32,34
100.000.000	90.524.552	90,52	41.869.900	41,87

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DAL MINISTERO

TITOLO I.

Norme sulla dichiarazione annuale dei redditi.

Art. 1.

La dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette è fatta, a decorrere dal 1950, con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 18 e gli articoli 19, 20, 21 e 24 del decreto sopra citato.

Art. 2.

La dichiarazione deve indicare l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto dei singoli redditi, nonché, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

per i redditi di categoria C/2, coloro il cui reddito complessivo non superi le lire 600.000;

per i redditi dei terreni e per i redditi agrari, coloro il cui reddito complessivo non raggiunge le lire 240.000.

Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari.

Art. 3.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati.

In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria B e di categoria C/1, del 10%, salvo la facoltà dell'ufficio di rettificarli.

Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 200.000, senza pregiudizio delle altre sanzioni

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I.

Norme sulla dichiarazione annuale dei redditi.

Art. 1.

La dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette è fatta, a decorrere dal 1951, con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585.

Identico.

Art. 2.

La dichiarazione deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto nonché, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Identico.

Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per

previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio.

Art. 4.

L'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata.

L'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti, si prescrive col 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Art. 5.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette può trasmettere al contribuente, per lettera raccomandata, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli, debitamente compilati e firmati, nel termine fissato.

Chi non restituisce in termine i questionari o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 100.000.

TITOLO II.

Norme relative alle imposte dirette.

Art. 6.

Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, che non siano società od enti tassabili in base a bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. A tale fine, devono corredare la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con cui si

i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio.

Art. 4.

L'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata.

Identico.

Art. 5.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette può trasmettere al contribuente, per lettera raccomandata, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli, debitamente compilati e firmati, nel termine non inferiore a 30 giorni.

Chi non restituisce in termine i questionari o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 50.000.

TITOLO II.

Norme relative alle imposte dirette.

Art. 6.

Identico.

chiude il loro inventario ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile.

Per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento o in altri notificati successivamente e nella decisione gli uffici delle imposte e, rispettivamente, gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non è stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito.

Art. 7.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

«L'Intendenza di finanza ha facoltà di attribuire la competenza ad eseguire l'accertamento, anzichè all'Ufficio delle imposte nel cui distretto si trova la sede legale della società od ente, ovvero il domicilio fiscale dell'imprenditore, all'Ufficio nel cui distretto si trova la sede amministrativa o lo stabilimento principale.

«La facoltà di cui al comma precedente è esercitata dal Ministero delle finanze se la sede amministrativa o lo stabilimento principale si trovano nel distretto di uffici appartenenti a provincie diverse.

«Le disposizioni precedenti hanno effetto, per le società ed enti tassabili in base a bilancio, dai bilanci chiusi posteriormente al 31 dicembre 1946 e, per le altre società e per gli imprenditori individuali, dalle tassazioni relative all'anno 1947, fermi restando, in ogni caso, gli accertamenti già divenuti definitivi ».

Art. 8.

La valutazione delle materie prime e delle merci, ai fini della determinazione del reddito

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

imponibile; è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.

Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, alle materie prime e alle merci, in base ai valori e alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari, regolarmente tenuti, dei singoli esercizi in cui si sono verificate le variazioni. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo.

Art. 9.

Nel caso di realizzo, all'infuori della liquidazione della impresa, della scorta di materie prime e di merci indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, si considera utile o perdita, ai fini tributari, nei riguardi dei contribuenti che lo abbiano domandato nella dichiarazione relativa al primo esercizio chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la differenza tra il ricavato del realizzo e il costo della ricostituzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche se la ricostituzione avviene fuori dell'esercizio in cui si è verificato il realizzo, ma non oltre il terzo esercizio successivo, purchè l'importo del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al passivo del bilancio, per essere destinato alla ricostituzione stessa.

In questo caso, la differenza indicata nel primo comma si considera utile o perdita dell'esercizio in cui avviene la ricostituzione.

Gli acquisti successivi al realizzo si imputano alla ricostituzione della scorta indispensabile.

Quando il contribuente ha esercitato la facoltà prevista nel primo comma, la scorta indispensabile è valutata, ai fini tributari, fuori del caso di realizzo, costantemente al prezzo di costo, salva la rivalutazione per conguaglio monetario.

Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, alle materie prime e alle merci, in base ai valori e alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari, regolarmente tenuti. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo.

Nel caso di variazioni quantitative si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le merci acquistate in momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si considera scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda la media delle consistenze di materie prime o merci risultanti dagli inventari di chiusura degli esercizi 1937 e 1938.

Il contribuente e l'ufficio hanno la facoltà di dimostrare che la consistenza della scorta indispensabile deve essere stabilita in misura maggiore o minore, in rapporto a situazioni contingenti verificatesi negli esercizi presi come base di commisurazione.

La consistenza della scorta indispensabile è ridotta o aumentata in corrispondenza di modificazioni sopravvenute nella potenzialità produttiva o nelle esigenze tecniche dell'azienda.

Per le imprese che hanno iniziata la loro attività dopo il 1° gennaio 1937, la consistenza della scorta indispensabile si determina avendo riguardo a quella delle aziende similari preesistenti.

Art. 11.

Qualora la scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, stabilita in conformità dell'articolo 10, sia stata ridotta, per realizzo o perdita, nel periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945 e sia stata ricostituita successivamente a tale periodo e non oltre il 31 dicembre 1950, è consentito di valutare, ai fini della determinazione del reddito imponibile, la scorta ricostituita al prezzo ricavato dal realizzo, ovvero al valore che aveva nell'inventario di apertura dell'esercizio nel quale fu perduta, operandosi, nell'un caso e nell'altro, la rivalutazione per conguaglio monetario del prezzo o valore sopra indicati.

La disposizione del comma precedente si applica a condizione che l'eventuale differenza tra il costo effettivo della ricostituzione ed il valore attribuito in inventario alla scorta ricostituita sia dichiarata dal contribuente entro il 31 marzo 1950, per i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, e nel termine stabilito per le normali dichiarazioni, per i bilanci relativi agli esercizi successivi.

La disposizione del 1° comma si applica anche alle differenze già accertate dall'ufficio,

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Qualora la scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, stabilita in conformità dell'articolo 10, sia stata ridotta, per realizzo o perdita, nel periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945 e sia stata ricostituita successivamente a tale periodo e non oltre il 31 dicembre 1951, è consentito di valutare, ai fini della determinazione del reddito imponibile, la scorta ricostituita al prezzo ricavato dal realizzo, ovvero al valore che aveva nell'inventario di apertura dell'esercizio nel quale fu perduta, operandosi, nell'un caso e nell'altro, la rivalutazione per conguaglio monetario del prezzo o valore sopra indicati.

La disposizione del comma precedente si applica a condizione che l'eventuale differenza tra il costo effettivo della ricostituzione ed il valore attribuito in inventario alla scorta ricostituita sia dichiarata dal contribuente entro il 31 dicembre 1951, per i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, e nel termine stabilito per le normali dichiarazioni, per i bilanci relativi agli esercizi successivi.

La disposizione del 1° comma si applica anche alle differenze già accertate dall'ufficio,

qualora la relativa tassazione venga, su richiesta del contribuente, definita entro il 31 marzo 1950.

Art. 12.

Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1946, nonchè degli ampliamenti, delle trasformazioni e delle ricostruzioni di impianti esistenti, effettuati a decorrere dalla stessa data, può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. L'ammontare delle quote di ammortamento relativo al minor periodo è computato, in aggiunta alle quote normali, nell'esercizio in cui è stata sostenuta la spesa e nei tre esercizi successivi, in misura, peraltro, che, in ciascun esercizio, l'anticipato ammortamento non superi il 15 per cento della spesa.

Il soggetto deve indicare nella dichiarazione le quote di ammortamento anticipato di cui chiede la detrazione dai redditi dichiarati. Per gli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, la detrazione è ammessa per i redditi che vengano dichiarati o definiti, a richiesta del contribuente, entro il 31 marzo 1950.

Art. 13.

Ferma restando la disposizione contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, i contribuenti non tassati in base a bilancio, che, in conseguenza di infortuni tellurici od atmosferici, quali terremoti, eruzioni, alluvioni, mareggiate, frane e simili, abbiano subito una riduzione dei loro redditi di categoria B e C/1 in misura superiore al 50 per cento, possono chiedere, entro tre mesi dalla data dell'evento, la revisione dei redditi stessi con effetto dalla data suddetta.

Art. 14.

La revisione del reddito effettuata a mente dell'articolo precedente ha efficacia per l'imposta di ricchezza mobile; per l'imposta complementare; per l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni; per l'addizionale provinciale, e per ogni altra imposta o contribuzione applicata sugli stessi redditi da qualsiasi altro ente impositore.

qualora la relativa tassazione venga, su richiesta del contribuente, definita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Identico.

Il soggetto deve indicare nella dichiarazione le quote di ammortamento anticipato di cui chiede la detrazione dai redditi dichiarati. Per gli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge la detrazione è ammessa per i redditi che vengano dichiarati o definiti, a richiesta del contribuente, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Soppresso.

Art. 14.

Soppresso.

Art. 15.

Dal 1° gennaio 1950, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 120.000.

Dal 1° gennaio 1951, tale importo viene elevato a lire 240.000.

Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B.

Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, il reddito complessivo è assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire.

Con la stessa decorrenza, è ammesso, per ciascun componente la famiglia, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 36.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87.

A formare il reddito complessivo i redditi di ricchezza mobile concorrono per il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che siano operate le detrazioni disposte dall'articolo precedente.

Art. 17.

L'accertamento ai fini dell'imposta complementare progressiva è di competenza dell'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il contribuente ha il suo domicilio fiscale.

Art. 18.

A partire dal 1° gennaio 1950, l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote

Art. 15.

Dal 1° gennaio 1951, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240.000.

Soppresso.

Identico.

Art. 15 bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1951 l'imposta speciale prevista dall'articolo 1, terzo comma, del decreto legge 19 ottobre 1944, n. 384, è soppressa.

Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, il reddito complessivo è assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire.

Identico.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

A partire dal 1° gennaio 1950, l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote

progressive funzionanti in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento;

al reddito di L. 1.000.000 corrisponda l'aliquota del 3,83 per cento;

al reddito di L. 5.000.000 corrisponda l'aliquota del 7,93 per cento;

al reddito di L. 10.000.000 corrisponda l'aliquota del 10,94 per cento;

al reddito di L. 50.000.000 corrisponda l'aliquota del 22,77 per cento;

al reddito di L. 100.000.000 corrisponda l'aliquota del 31,22 per cento;

al reddito di L. 200.000.000 corrisponda l'aliquota del 42,82 per cento;

al reddito di L. 300.000.000 corrisponda l'aliquota del 51,51 per cento;

al reddito di L. 400.000.000 corrisponda l'aliquota del 58,71 per cento;

al reddito di L. 500.000.000 ed oltre corrisponda l'aliquota del 65,00 per cento.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi e recante la indicazione delle varie cifre di reddito arrotondate, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.

TITOLO III.

Norme sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 19.

Le imposte dirette, accertate, in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi conseguiti in ciascun anno, sono dovute per l'esercizio finanziario avente inizio dal 1° luglio dell'anno successivo.

progressive funzionanti in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore, corrisponda l'aliquota del 2 per cento ed, ai redditi superiori l'aliquota secondo la seguente progressione:

Reddito imponibile	Aliquota percentuale
240.000	2 —
500.000	2,50
1.000.000	3,17
2.000.000	4,12
3.000.000	4,75
4.000.000	5,50
5.000.000	6 —
6.000.000	6,49
7.000.000	6,93
8.000.000	7,35
9.000.000	7,74
10.000.000	8,11
20.000.000	11,08
30.000.000	13,34
40.000.000	15,25
50.000.000	16,92
70.000.000	19,81
90.000.000	22,29
100.000.000	23,43
150.000.000	28,37
200.000.000	32,49
250.000.000	36,10
300.000.000	39,34
400.000.000	45,04
500.000.000	50 —

Identico.

TITOLO III.

Norme sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 19.

Identico.

Anche le imposte accertate in confronto delle società ed enti tassati in base a bilancio sono dovute per esercizio finanziario, considerandosi bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario quello chiuso nel corso dell'esercizio stesso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 20.

Le imposte provvisoriamente liquidate, a carico dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi annualmente dichiarati sono iscritte nei ruoli principali dell'esercizio finanziario cui si riferiscono e sono riscosse nelle sei rate bimestrali comprese nell'esercizio stesso. Le imposte comunque e da chiunque dovute per esercizi anteriori a quello di competenza sono iscritte nei ruoli suppletivi di prima serie, con scadenze bimestrali coincidenti con quelle dei ruoli principali, od in ruoli suppletivi di seconda serie, con scadenza della prima rata al 10 febbraio di ciascun anno. È data facoltà al Ministero delle finanze di disporre, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, che l'emissione dei ruoli delle imposte dirette abbia luogo a periodi successivi, con la riscossione in sei rate a partire da quella di più prossima scadenza.

Rimane ferma la facoltà dell'Intendente di finanza di autorizzare, a mente della disposizione contenuta nell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, l'emissione di ruoli straordinari, riscuotibili in sei rate, con inizio da quella di più prossima scadenza.

Art. 21.

Nel caso in cui Aziende appartenenti ad imprenditori individuali o costituite in società di tipo diverso da quello per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata siano comunque conferite in una società tassabile in base a bilancio, la società in cui è avvenuto il conferimento è iscritta a ruolo, in via provvisoria, anche per l'imponibile iscritto

Identico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

o iscrivibile, a carico dell'azienda conferita, per l'esercizio in cui il conferimento ha avuto luogo, fino a quando non si siano verificate le condizioni per una iscrizione in dipendenza di accertamento in base a bilanci che comprenda anche il reddito dell'azienda conferita, salvo conguaglio tra l'una e l'altra iscrizione.

La stessa disposizione si applica in caso di concentrazione, limitatamente all'imponibile corrispondente all'azienda concentrata, di cui sia stato effettuato lo sgravio a favore del titolare dell'azienda stessa.

Art. 22.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, saranno emanate le norme necessarie per la prima applicazione del sistema di riscossione previsto negli articoli 19 e 20.

TITOLO IV.

Rilevamento fiscale straordinario.

Art. 23:

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1951 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta.

Art. 24.

Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.

Il Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi a norma del comma precedente, può stabilire, fissandone le modalità, che i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 assolvano per la prima volta tale obbligo contemporaneamente alla presentazione della scheda di rilevamento.

Art. 22.

Identico.

TITOLO IV.

Rilevamento fiscale straordinario.

Art. 23.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di reddite assoggettabili ad imposizione diretta.

Art. 24.

Identico.

Soppresso.

Art. 25.

Possono essere assoggettati al rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonchè le associazioni e gli enti di fatto.

Il rilevamento può riguardare, secondo le indicazioni della scheda, l'attività esercitata: agricola, commerciale, industriale, professionale, di lavoro dipendente; i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti.

Art. 26.

L'intestazione della scheda è fatta, per le persone fisiche, dai Comuni e, per gli altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in collaborazione con le Camere di commercio per gli esercenti un'attività commerciale od industriale.

Le schede di rilevamento sono consegnate e ritirate, a cura dei Comuni, alla residenza o alla sede dell'intestatario.

I soggetti di rilevamento, ove non abbiano ricevuto la scheda nella loro residenza, sono tenuti a richiederla al Comune, ed, ove la scheda ricevuta non sia stata ritirata, a riconsegnarla al Comune stesso.

Art. 27.

Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 15 giorni dalla consegna. Il termine minimo è elevato a 30 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero, nonchè per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.

Art. 28.

La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta dall'intestatario. Se questo è nella impossibilità di sottoscrivere, la sottoscrizione è fatta dal compilatore, che deve essere persona fornita di capacità giuridica. Il compilatore indica il motivo dell'impedimento della sottoscrizione da

Art. 25.

Il rilevamento fiscale comprenderà le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonchè le associazioni e gli enti di fatto.

Identico.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 20 giorni dalla consegna. Il termine minimo è elevato a 40 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero, nonchè per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.

Art. 28.

La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta dall'intestatario o da chi legalmente lo rappresenta. Se questo è nella impossibilità di sottoscrivere, la sottoscrizione è fatta da un compilatore, che deve essere persona fornita di capacità giuridica; questo deve indicare

parte dell'intestatario della scheda, ed attesta, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni scritte nella scheda corrispondono a quelle espresse dall'intestatario.

È in facoltà dei Comuni e degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di richiedere la presentazione personale dello intestatario, che non abbia potuto sottoscrivere, e di raccogliere direttamente la dichiarazione.

Art. 29.

I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato, ai fini dell'imposta di famiglia, in confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda.

Art. 30.

I pubblici ufficiali e tutte le altre persone incaricate del rilevamento fiscale hanno il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui vengono a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di violazione di tale dovere si applica l'articolo 326 del codice penale.

Art. 31.

Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di presentare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la reclusione fino ad un mese e con la multa fino a lire 100.000.

Chi riconsegna la scheda con risposte deliberatamente incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata e i cespiti posseduti è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa sino a lire 200.000, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.

Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 è punito con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda fino a lire 50.000.

il motivo dell'impedimento della sottoscrizione da parte dell'intestatario della scheda, ed attesta, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni scritte nella scheda corrispondono a quelle espresse dall'intestatario.

Identico.

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di presentare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la reclusione fino a due mesi e con la multa fino a lire 100.000.

Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata, i redditi e i cespiti posseduti è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa sino a lire 200.000, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.

Identico.

Art. 32.

Chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi od intese dirette a impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

L'istigazione si considera commessa pubblicamente quando ricorre uno dei casi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 266 del codice penale.

Quando l'accordo è promosso o l'istigazione è compiuta a mezzo della stampa periodica, la reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a un milione.

Il minimo delle pene previste nei comma precedenti è raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma può essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di minima gravità.

Art. 33.

Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, in qualsiasi modo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 20.000 a 200.000.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 25.000 a lire 250.000.

TITOLO V.

Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie.

Art. 34.

I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare, entro il 31 marzo 1950, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie, i redditi conseguiti nel 1948 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di

Art. 32.

Chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi od intese dirette a impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Soppresso.

Identico

Identico.

Identico.

Art. 33.

Identico.

TITOLO V.

Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie.

Art. 34.

I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie, i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti, dei quali

rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione.

Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, la rettifica dell'Ufficio ha effetto limitatamente alla eventuale eccedenza sull'imponibile dichiarato, maggiorato del cinquanta per cento. Questa maggiorazione non può, nel caso di rettifica in aumento dei redditi dichiarati o confermati col silenzio, superare l'aumento dell'imponibile risultante dalla rettifica del contribuente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ai quali sia stato già notificato l'accertamento o la rettifica di ufficio, a condizione che la tassazione sia definitiva, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.

Art. 35.

Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualità arretrate, è iscritto provvisoriamente in ruoli riscuotibili in 18 rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente il 10 agosto 1950, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 20.

Il termine per ricorrere contro l'iscrizione nei ruoli indicati nel comma precedente decorre dal giorno della notifica della cartella esattoriale.

La rateazione prevista nel primo comma è accordata anche per il maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 36.

I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi, compreso il complemento d'imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime.

sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione.

Identico.

Identico.

Art. 35.

Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualità arretrate, è iscritto provvisoriamente in ruoli riscuotibili in 18 rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente il 10 febbraio 1951, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 20.

Identico.

Identico.

Art. 36.

Identico.

Nei casi previsti dall'articolo 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, la riduzione delle imposte ordinarie, che sarebbe spettata se gli atti e contratti fossero stati sottoposti a registrazione nel termine di legge, è limitata ai tre quarti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 maggio 1949.

Art. 37.

È data facoltà ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove hanno la residenza o la sede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle entrate percepite fino al 31 maggio 1949 e non assoggettate all'imposta generale sull'entrata e di pagare nel termine medesimo la detta imposta in esenzione da ogni penalità.

Il pagamento dell'imposta in tal modo effettuato libera il contribuente entro i limiti dell'avvenuta dichiarazione.

Art. 36 bis.

I contribuenti che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge paghino le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovute e per qualsiasi motivo non versate tempestivamente, sono esonerati dal pagamento della indennità di mora e delle pene pecuniarie in cui siano incorsi anteriormente al 31 maggio 1949.

Le pene pecuniarie contemplate dal presente articolo sono soltanto quelle classificate tali dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

È data facoltà ai contribuenti di definire a tutti gli effetti le contestazioni pendenti presso le dogane per irregolarità riscontrate nella importazione o destinazione dei pacchi-dono ed alimentari, introdotti in esenzione doganale, ai sensi dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589 e 11 aprile 1948, n. 462, abrogati dalla legge 3 agosto 1949, n. 622, mediante pagamento, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della ammenda di lire 100 per ogni pacco irregolarmente importato o distribuito, semprechè sussista lo scopo assistenziale dell'operazione e sia da escludersi qualsiasi forma di speculazione.

Art. 37.

Identico.

Art. 38.

Le pene pecuniarie e le soprattasse previste dagli articoli 12 della legge 12 giugno 1930, n. 742, e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte, applicabili in dipendenza di decisioni delle Commissioni amministrative per infrazioni commesse a tutto il 31 dicembre 1947, non sono dovute qualora il contribuente effettui il pagamento del complemento di imposta sul maggior imponibile anche oltre il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 37, ma entro trenta giorni a decorrere dalla data nella quale sarà notificata la decisione.

I contribuenti, che per le infrazioni considerate nel comma precedente e a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1948, abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, pagato, insieme col complemento di imposta, anche le pene pecuniarie e soprattasse resesi applicabili, possono chiederne la restituzione con domanda da presentare non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, possono essere presentate o rettificare dal contribuente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza incorrere in penalità.

L'importo delle rate già scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma precedente, è iscritto, con una maggiorazione del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in unica soluzione.

Art. 40.

Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati dall'Amministrazione prima di detta data agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, è tenuto al pagamento delle penalità previste per la inadempienza nelle quali è incorso, ridotte ad un quinto. Per il pagamento delle rate scadute si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 38.

Identico.

Art. 39.

Identico.

Art 40.

Identico.

Art. 41.

Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di società e delle concentrazioni di aziende sociali, nonché degli aumenti di capitale previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuano ad applicarsi anche alle fusioni e concentrazioni deliberate dal 13 agosto 1949, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le società che partecipano alla fusione, quelle che vengono incorporate, nonché quelle apportanti, nel caso di concentrazione, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'imposta fissa è dovuta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

Art. 42.

Le società non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno regolarizzarsi, entro il 31 marzo 1950, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento della normale imposta di registro, di cui all'articolo 81 della tariffa, allegato A alla legge del registro e successive modificazioni, e della normale imposta ipotecaria ridotta a metà, da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la società si regolarizza.

L'esistenza di società non regolare alla data di pubblicazione della presente legge deve essere provata mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto sul registro delle imprese, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.

Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto

Art. 41.

Identico.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazioni effettuate da parte di enti pubblici con società per azioni o viceversa.

Art. 42.

Le società non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno regolarizzarsi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento della normale imposta di registro, di cui all'articolo 81 della tariffa, allegato A alla legge del registro e successive modificazioni, e della normale imposta ipotecaria ridotta a metà, da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la società si regolarizza.

L'esistenza di società non regolare alla data di pubblicazione della presente legge deve essere provata mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto sul registro delle Camere di commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.

Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia sca-

il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro il 31 marzo 1950 un nuovo termine alla loro durata, è dovuta la imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

TITOLO VI.

Disposizioni relative alla finanza locale.

Art. 43.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è abrogato il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 97.

Con la medesima decorrenza la facoltà di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Pure a decorrere dal 1° gennaio 1950, la facoltà di cui all'articolo 336 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Art. 44.

La graduazione dei redditi imponibili a sensi dell'articolo 118 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a lire 5 milioni.

Art. 45.

L'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, istituita con decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598, cessa di avere applicazione con l'anno 1949.

duto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine alla loro durata, è dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

TITOLO VI.

Disposizioni relative alla finanza locale.

Art. 43.

Identico.

Art. 44.

Identico.

Art. 45.

Identico.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 46.

Nella compilazione dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di Cat. B. e C/1 per l'anno 1950 l'ufficio è autorizzato a maggiorare di una somma non superiore a lire 120.000 i redditi comunque divenuti iscrivibili a ruolo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il soggetto può ricorrere contro la maggiorazione entro trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. Per i redditi per cui pende contestazione davanti alle Commissioni di merito, il ricorso è proposto in via incidentale ed è deciso con il ricorso principale.

Le Commissioni, su richiesta anche verbale dell'Ufficio, possono aumentare di un importo non superiore a lire 120.000 i redditi tassabili per l'anno 1950 per i quali penda contestazione in seguito ad avviso di accertamento o di rettifica notificato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 47.

L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento, ai fini delle imposte dirette ordinarie, dei redditi conseguiti negli anni dal 1946 al 1948 si prescrive con il 30 giugno 1951.

Entro lo stesso termine si prescrive l'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo 34.

Art. 48.

La facoltà dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma dell'articolo 34 i redditi conseguiti nel 1948 e negli anni precedenti non preclude l'accertamento da parte dell'ufficio anche prima della scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione delle dichiarazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 46.

Soppresso.

Art. 47.

L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento, ai fini delle imposte dirette ordinarie, dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti si prescrive trascorsi i termini indicati nell'articolo 4. In nessun caso, però, detto termine di prescrizione potrà scadere prima del 31 dicembre 1951.

Identico.

Art. 48. (1)

Identico.

(1) Far precedere questo articolo all'articolo 47.